

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CONSOLI, ANDRIANI, BENASSI, GALEOTTI,  
BAIARDI, CARDINALE, GIANOTTI, BRINA, CROCETTA e PETRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1987

Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese  
innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le cause di debolezza del sistema produttivo italiano in fatto di capacità di innovazione, è opinione consolidata debba essere annoverato il problema finanziario. In particolare per le piccole e medie imprese operanti sulle cosiddette tecnologie di frontiera, la carenza di finanziamenti (e/o di istituzioni finanziarie adeguate), che consentano di affrontare non solo gli oneri della ricerca, ma dello sviluppo delle idee innovative in tutti i suoi stadi, costituisce uno degli ostacoli e punti critici più gravi per l'innovazione (cfr. Momigliano, Convegno Nomisma, dicembre 1983).

Al problema del finanziamento delle attività e delle imprese innovative ha, tra gli altri, dedicato un recente convegno la Federazione

delle associazioni scientifiche e tecniche (Roma, febbraio 1984): le conclusioni di quel Convegno, pur esprimendo apprezzamento per le prime iniziative in atto, hanno tuttavia confermato il divario che ci separa da altri paesi in ordine al sostegno delle imprese innovative, che l'esperienza dimostra ormai essere uno dei maggiori fattori di dinamismo del sistema industriale.

Con il presente disegno di legge ci proponiamo di dare alcune risposte a questi problemi e di favorire il finanziamento di attività e imprese innovative, la cui nascita e sviluppo sono in realtà limitate dall'esistenza di vincoli non meno che dall'assenza di strumenti positivi.

È intanto necessario in via preliminare ricordare alcuni dati. Da ricerche condotte dal

MIT e dalla *Small Business Administration* negli USA pare confermato che, anche in quel paese, le piccole e medie imprese sono le principali protagoniste della crescita occupazionale e produttiva (in particolare quelle che hanno attività fortemente innovativa e ad alto rischio); inoltre le aree o regioni in espansione sono caratterizzate da un alto indice di attività nuove (mentre quelle in declino hanno un indice basso), anche se resta alto il tasso di fallimento di nuove iniziative. In sostanza l'alto grado di mobilità delle imprese è normalmente un indice positivo della vitalità produttiva e occupazionale, mentre le attività innovative sono in grande parte concentrate in imprese con pochi addetti e con scarso contenuto patrimoniale.

Come già ricordato, la disponibilità di finanziamenti adeguati è una condizione decisiva per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative. Una forma che si è andata affermando è quella della partecipazione temporanea e di minoranza al capitale di piccole aziende, destinata ad essere smobilizzata quando questa ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia e di sviluppo (cosiddetto *venture capital*); infatti le piccole aziende, in fase di rapida crescita, molte delle quali sorte per «gemmazione» da altre, spesso maggiori, non riescono ad autofinanziarsi, mentre la scarsa consistenza patrimoniale ne rende problematico l'accesso al credito.

Negli USA, forme di *venture capital* sono state istituzionalizzate sin dal 1946 (ARD a Boston, che canalizzava capitali di investitori istituzionali) ed ebbero poi una prima fase di sviluppo negli anni 1960, attraverso la SBIC (*Small Business Investments Company*), le quali oltre che capitale privato ricevevano prestiti governativi a tasso agevolato.

Successivamente si sono affiancati nuovi gruppi finanziari, talora di grandi *corporations* (le quali guardavano con favore ad investimenti, anche rischiosi, in imprese nuove, al fine di garantirsi una «finestra sulla tecnologia»), mentre l'adozione di un regime fiscale più favorevole sui guadagni in conto capitale (*capital gains*) ha assicurato una rapida espansione del *venture capital*.

Negli USA ormai questo fenomeno è diffuso e consolidato, coinvolge una pluralità di

soggetti, pubblici e privati, ha affinato le tecniche (analisi di mercato; analisi di concorrenza; piano di sviluppo strategico; situazione finanziaria e fabbisogno prevedibile; qualità del *management*) e le metodologie dell'intervento (dall'originario finanziamento «passivo» si è passati alla ricerca dell'idea da finanziare e del *manager* affidabile per la ricerca e lo sviluppo).

In Giappone e in Europa, solo negli ultimi anni si è formato un reale interesse per questo strumento di finanziamento. Le cause della tardiva diffusione del *venture capital* vanno tra l'altro ricercate nella più lenta crescita delle nuove imprese: ciò dipende da ragioni oggettive (*gap* nello sviluppo; mercati più ridotti) e soggettive (diffidenza degli imprenditori verso cessioni di quote azionarie delle proprie imprese); dalla mancanza di adeguate provvidenze fiscali; dallo scetticismo dei finanziari verso investimenti industriali poco garantiti.

In Italia, come già detto, il *venture capital* ha per il momento una diffusione assai limitata (Fionnova Spa; Lombardia Fincapital Spa; Sofipa Spa).

Gli ostacoli alla sua diffusione e penetrazione, comuni ai paesi europei, sono esaltati da un «ambiente» poco favorevole al dinamismo imprenditoriale e finanziario (mercati limitati; assenza di una politica di commesse pubbliche; difficoltà di traduzione della ricerca e sviluppo in innovazione industriale; scarsa mobilità del personale; classe imprenditoriale di recente formazione).

Il vincolo maggiore è però determinato dal mercato dei capitali, dove alle ovvie difficoltà di investimento delle grandi imprese in imprese innovative (*venture capital intercorporate*), si aggiunge l'intervento distorsivo dello Stato, che favorisce gli impieghi improduttivi e disincentivanti la formazione di capitale di rischio.

Alle difficoltà a monte si sommano poi le difficoltà a valle: il regime fiscale del disinvestimento delle partecipazioni non è sufficientemente stimolante, mentre insufficienti sono le sedi istituzionali (vedi borsa) che dovrebbero garantire le dismissioni delle partecipazioni.

Peraltro ad un quadro normativo, istituzionale e culturale non favorevole fa riscontro un grado di potenzialità di applicazione del *ventu-*

*re capital* che è di un certo interesse: la struttura industriale del paese è fortemente caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese ed è soprattutto in questa area che si sono manifestate creatività e dinamismo. Senza illusioni di pervenire a soluzioni definitive - che hanno invece bisogno di un complesso mutamento di sistema - è tuttavia possibile e necessario da una parte realizzare alcuni strumenti attivi e dall'altra rimuovere vincoli ed impedimenti alla promozione e diffusione dei processi innovativi.

Con questo disegno di legge intendiamo avanzare alcune misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.

Se ne trascrivono i principi fondamentali.

A) Abbiamo anzitutto ritenuto utile prevedere una istituzionalizzazione dell'attività di *venture capital* attraverso la costituzione di una società mista IMI-Mediocredito centrale aperta alla partecipazione di altri soggetti.

L'ipotesi di una sezione autonoma dell'IMI, deputata al sostegno finanziario all'innovazione, era già stata avanzata - nel quadro di una riorganizzazione dei compiti dell'Istituto - dal disegno di legge n. 3145 dell'8 febbraio 1982, non ripresentato nell'attuale legislatura. Il coinvolgimento di entrambi gli istituti è consigliato dalle esperienze maturate e dalla convinzione (anche da altri condivisa: vedi rapporto FAST già citato) che in Italia rimane insostituibile il ruolo degli investimenti pubblici (articoli 1 e 2).

Alla società nazionale è concessa la facoltà di costituire società a base regionale, con il coinvolgimento delle finanziarie regionali, per un'azione attiva di canalizzazione del capitale in direzione del sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese (articolo 4).

B) Per il finanziamento delle attività, le società di cui sopra potranno emettere obbligazioni assimilate ad ogni effetto alle cartelle degli istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, ammesse di diritto alle quotazioni in borsa, comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione. Ciò dovrebbe garantirne con certezza il collocamento.

In più, gli enti esercenti il credito e le assicurazioni sono autorizzati ad investire le proprie riserve nell'acquisto delle predette obbligazioni. Abbiamo preferito questa soluzione all'altra, pur autorevolmente sostenuta (facoltà delle società di assicurazione di investire direttamente quota parte delle proprie riserve nel capitale delle imprese innovative), perchè essa consente egualmente di liberare parte delle risorse, senza pregiudicare i caratteri istituzionali della riserva (solidità dell'investimento e possibilità di rapido smobilizzo). Questa materia è disciplinata dall'articolo 5.

C) La partecipazione al capitale di rischio delle imprese deve rispondere ad esigenze di promozione e sostegno temporaneo di attività innovative e non trasformarsi neppure surrettiziamente in gestione definitiva delle imprese. In tal senso, oltre la definizione rimessa al CIPI (ma nell'ambito di criteri sufficientemente stringenti) delle imprese in cui è autorizzato l'intervento (requisiti di qualità, dimensione, conduzione imprenditoriale), abbiamo previsto che questo sia sempre di minoranza e accompagnato da un patto societario di emissione in tempi certi: cinque anni prorogabili eccezionalmente a sette (vedi articoli 6 e 7).

Di rilievo ci sembra la previsione relativa alla possibilità di fornire alle imprese partecipate servizi e assistenza finanziaria (prestiti, fidejussioni, ecc.), che è esigenza tipica dell'impresa nuova a scarso contenuto patrimoniale, nonchè la forma più moderna del *venture capital* (articolo 8).

In proposito si è altresì previsto che tali finanziamenti siano assistiti dalla garanzia, in via principale, del Fondo centrale istituito dalla legge n. 675 del 1977 per i finanziamenti a medio termine concessi da istituti e aziende di credito a piccole-medie imprese.

È parso inoltre utile prevedere che i finanziamenti comunque concessi ad imprese innovative aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7 possano usufruire della garanzia del Fondo per l'intero ammontare.

D) La natura eminentemente pubblica della società nazionale e delle eventuali società regionali, nonchè le finalità di promozione industriale, impongono non solo, come è

ovvio, la vigilanza della Banca d'Italia, ma anche garanzie circa la composizione degli organi dirigenti e forme di controllo a cui deve essere associato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articoli 3 e 9).

E) Si è dato vita ad un diverso e più favorevole regime fiscale a favore tanto delle società finanziarie per l'innovazione (articolo 12), quanto dei soggetti che ne acquistino partecipazioni o acquistino partecipazioni da queste dismesse (articolo 13).

Nel primo caso si è prevista l'esenzione dalla formazione del reddito imponibile sia degli utili (purchè destinati ad un fondo per la copertura di perdite o nuovi interventi), che delle plusvalenze realizzate con la cessione totale o parziale delle partecipazioni (purchè reinvestite entro cinque anni). Nel secondo caso si è previsto che gli acquirenti, se società, possono detrarre dagli utili di esercizio una somma pari al valore delle partecipazioni e, se persone fisiche, possono dedurre analoga somma sino al limite di lire 10 milioni.

In ogni caso gli utili delle società finanziarie non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti soggetti alle imposte sul reddito.

Ai benefici della nuova disciplina fiscale sono ovviamente ammesse non solo le società finanziarie a prevalente capitale pubblico - di cui prevediamo la costituzione con il presente disegno di legge - ma ogni altra società finanziaria che conformi la sua costituzione e

attività alla disciplina e ai vincoli ivi previsti, mentre si statuisce un nuovo regime di autorizzazioni e controlli - peraltro assai semplice - sotto la preminente responsabilità del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 11).

F) Abbiamo infine regolato con procedura semplificata gli investimenti delle società finanziarie per l'innovazione in analoghe società estere.

È opinione generale che alle attività di *venture capital* occorra garantire un mercato sufficientemente ampio (che quasi sempre non coincide con quello nazionale) e che la partecipazione in società estere e l'intervento in aree e imprese tecnologicamente più avanzate possono favorire l'acquisizione di conoscenze, informazioni ed esperienze utilmente trasferibili nel paese di origine. Al fine di evitare che le procedure ordinarie della autorizzazione preventiva per la realizzazione degli investimenti all'estero possano essere di ostacolo a questo obiettivo, è stato introdotto il principio del silenzio-assenso ministeriale per le società finanziarie che, conservando attività prevalente in Italia, effettuino investimenti in società estere non superiori al 30 per cento del proprio capitale. In ogni caso alle società finanziarie che effettuano investimenti all'estero è fatto obbligo di presentare bilanci certificati delle società estere controllate e una relazione di attività.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

## Art. 1.

*(Società per l'innovazione)*

1. Al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese ad elevato contenuto innovativo, l'IMI e l'Istituto centrale per il credito a medio termine sono autorizzati a costituire una società per azioni, con sede in Roma, per la partecipazione al capitale di rischio di imprese già esistenti o per promuoverne la costituzione.

## Art. 2.

*(Composizione della società)*

1. Il capitale della società di cui all'articolo 1 è detenuto in parti eguali dall'IMI e dall'Istituto centrale per il credito a medio termine per una quota non inferiore al 51 per cento; la restante quota può essere sottoscritta da soggetti pubblici o privati.

2. Per la costituzione della società è conferita all'IMI e all'Istituto centrale per il credito a medio termine una somma pari a 50 miliardi di lire ciascuno.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari per l'anno 1988 a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità esistenti presso il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

*(Organi della società)*

1. I componenti del consiglio di amministrazione della società di cui all'articolo 1 sono eletti dalle assemblee dei soci e debbono essere scelti tra persone dotate di particolare esperienza e competenza nel campo finanziario ed industriale.

2. Il presidente della società è nominato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione.

## Art. 4.

*(Costituzione di società finanziarie  
a base regionale)*

1. La società di cui all'articolo 1 è autorizzata a costituire società in ogni regione, con istituti di credito, società finanziarie regionali, imprenditori e loro consorzi, aventi per oggetto i fini di cui all'articolo 1.

2. Il capitale delle società regionali deve comunque essere detenuto dalla società di cui all'articolo 1 per una quota non inferiore al 51 per cento.

## Art. 5.

*(Emissione di obbligazioni)*

1. Per il finanziamento della propria attività le società di cui agli articoli 1 e 4 sono autorizzate ad emettere obbligazioni. Le obbligazioni possono essere emesse in certificati unitari o multipli, al portatore o nominativi, e questi anche con cedole al portatore. È ammesso, a domanda a spese degli interessati, il cambio dei titoli al portatore in titoli nominativi e viceversa.

2. Le obbligazioni emesse sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle degli istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali

l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni in anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni delle società di cui agli articoli 1 e 4, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti e degli statuti generali o speciali.

4. Anche le casse di risparmio e i monti di pegno di prima categoria sono autorizzati ad effettuare operazioni di riporto e di anticipazione sulle obbligazioni emesse dalle società di cui agli articoli 1 e 4.

#### Art. 6.

##### *(Caratteristiche dell'intervento)*

1. L'intervento nelle singole imprese deve essere sempre di minoranza e non può superare il 10 per cento del capitale delle società di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il patto societario deve comunque prevedere la dismissione della partecipazione entro un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga sino ad un massimo di sette anni concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su motivata richiesta.

#### Art. 7.

##### *(Requisiti delle imprese partecipate)*

1. Il CIPI determina, con propria delibera, i settori e le caratteristiche delle imprese in cui è autorizzato l'intervento delle società di cui agli articoli 1 e 4, nel rispetto dei principi e delle norme della presente legge.

2. Le imprese debbono comunque avere i seguenti requisiti:

a) operare in settori ad alta tecnologia, con possibilità di sviluppo ed elevato contenuto di innovazione per prodotti, processi e servizi offerti, con esclusione del settore immobiliare;

b) capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti relativi) non superiore a 12 miliardi di lire;

c) conduzione imprenditoriale svolta da uno o più soci che detengano almeno il 40 per cento del capitale sottoscritto o deliberato.

3. Il limite di cui alla lettera b) del comma 2 è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportati nella relazione generale sulla situazione economica del paese ai sensi della delibera CIPI dell'11 giugno 1979.

#### Art. 8.

##### *(Modalità di intervento)*

1. La partecipazione al capitale delle imprese può consistere in acquisto di azioni o quote di capitale societario, in sottoscrizione di obblighi convertibili in azioni, in acquisto di diritti di opzione.

2. Le società di cui agli articoli 1 e 4 possono altresì prestare fidejussioni, concedere prestiti, fornire ogni altra utile attività di assistenza finanziaria, tecnica e gestionale alle imprese partecipate.

#### Art. 9.

##### *(Vigilanza)*

1. Le società di cui agli articoli 1 e 4 operano sotto la vigilanza della Banca di Italia, ai sensi delle leggi vigenti.

2. I relativi statuti sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e nel rispetto dei principi e delle norme della presente legge.

3. La società di cui all'articolo 1 trasmette annualmente al Ministro del tesoro e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne informano il Parlamento, un rendiconto analitico sugli interventi, l'attività e i risultati propri e delle società regionali a cui partecipa.

## Art. 10.

(Fondo centrale di garanzia)

1. I finanziamenti concessi alle imprese partecipate dalle società di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge possono usufruire della garanzia, a titolo principale, del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91.

2. I finanziamenti a medio termine concessi da istituti e aziende di credito alle imprese aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7 della presente legge possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.

3. In ogni caso i finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere assistiti dalle normali garanzie generalmente richieste.

## CAPO II

## Art. 11.

(Società finanziarie per l'innovazione)

1. Ai fini della presente legge e per potere beneficiare dei vantaggi di cui agli articoli 12 e 13, le società finanziarie per l'innovazione debbono:

- a) essere costituite in forma di società di capitali;
- b) avere per oggetto sociale la partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7;
- c) prevedere caratteristiche e modalità di intervento conformi alle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 6 e 8.

2. Le società finanziarie per l'innovazione, per potere beneficiare dei vantaggi di cui agli articoli 12 e 13, debbono essere iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le domande di iscrizione, corredate dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sono esaminate da un comitato di esperti composto da un rappresentante del Ministro del tesoro, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle finanze, che esprimono parere entro sessanta giorni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, autorizza l'iscrizione all'albo e la rifiuta motivatamente entro i successivi trenta giorni.

5. Delle società iscritte all'albo deve essere data adeguata pubblicità presso gli uffici provinciali della Banca d'Italia.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, le modalità di attuazione del presente articolo.

#### Art. 12.

*(Agevolazioni fiscali a favore delle società finanziarie per l'innovazione)*

1. Gli utili conseguiti dalle società di cui agli articoli 1, 4 e 11 non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, nella misura in cui siano destinati ad un fondo speciale di bilancio utilizzabile solo per la copertura delle perdite e per effettuare nuovi interventi. La distribuzione degli utili ai soci, anche sotto forma di rimborso al capitale, rende tassabile l'importo distribuito.

2. Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aumentato, per i soggetti di cui al comma 1, ad anni dieci.

3. In deroga alle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le plusvalenze realizzate dalle società disciplinate dalla presente legge, derivanti dalla cessione parziale o totale delle partecipazioni al capitale di rischio acquisite nelle imprese di cui all'articolo 7,

non concorrono a formare il reddito imponibile, se reinvestite entro cinque anni.

4. Le plusvalenze debbono essere realizzate non prima di tre anni dalla data di acquisto delle partecipazioni e non oltre i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 6.

#### Art. 13.

*(Agevolazioni a favore dei soggetti che acquistano partecipazioni nelle società finanziarie per l'innovazione o partecipazioni da queste dismesse)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e gli imprenditori soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che acquistino partecipazioni nelle società finanziarie per l'innovazione di cui alla presente legge oppure acquistino dalle società medesime le partecipazioni dismesse, possono dedurre dagli utili di esercizio una somma pari al valore della partecipazione acquistata nell'esercizio in cui avviene l'acquisto o negli esercizi successivi non oltre il quinto, secondo modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la deduzione di cui al comma 1 è ammessa nei limiti di lire 10 milioni per ogni periodo di imposta.

3. Gli utili derivanti dalla partecipazione nelle società di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito dei percipienti soggetti alle imposte sul reddito.

#### Art. 14.

*(Partecipazione a società estere)*

1. Le società di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, nonché le società finanziarie, iscritte all'albo, di cui all'articolo 11, che intendono costituire o acquistare partecipazioni in società finanziarie per l'innovazione estere aventi caratteristiche e oggetto sociale analoghi, ne danno preventiva comunicazione al Ministro del commercio con l'estero.

2. L'autorizzazione si intende concessa in caso di silenzio entro i successivi trenta giorni. Non sono soggetti ad autorizzazione gli investimenti che la società estera partecipata effettua nell'ambito della propria attività.

3. La procedura semplificata di cui ai commi 1 e 2 si applica nei casi in cui la partecipazione estera non ecceda il 30 per cento del capitale sociale della società nazionale e questa conservi comunque attività prevalente in Italia.

4. Le società finanziarie che operano investimenti all'estero sono tenute comunque, ad ogni chiusura di esercizio, a presentare al Ministro del commercio con l'estero i bilanci certificati delle società finanziarie estere di cui detengono direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale, con una relazione di attività.

5. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, detta, con proprio decreto, le modalità di attuazione del presente articolo, anche per quanto concerne il coordinamento delle informazioni con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la trasmissione al Parlamento della relazione di attività di cui al comma 4.

#### Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.